



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

**N. 222543 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B. – UFFICIO VII**

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;

VISTO l'articolo 57, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020 il quale, tra l'altro, dispone che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 57, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del citato comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il proprio decreto n. 40265 del 2 aprile 2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 aprile 2020, registrazione n. 362, con il quale è stato istituito, in applicazione del citato articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo n. 7409 “Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse in relazione alle esposizioni assunte da cassa depositi e prestiti nei confronti di soggetti autorizzati all'esercizio del credito” con uno stanziamento di 500 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'articolo 169, comma 1, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 il quale, tra l'altro, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta

amministrativa delle banche autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO il comma 4 del suddetto articolo 169 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6;

VISTO il comma 6, del medesimo articolo 169, del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale dispone che per far fronte agli oneri derivanti dal Capo II - Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni - è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui;

VISTO il proprio decreto n. 74190 del 19 giugno 2020, registrato dalla Corte dei conti il 26 giugno 2020, registrazione 838, con il quale è stato istituito, ai sensi del citato articolo 169, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, il capitolo n. 7618 "Fondo per il sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni", con uno stanziamento iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTA la nota del Dipartimento del tesoro n. 88130 del 23 novembre 2020 con la quale si rileva che sono stati registrati minori oneri per l'attuazione dell'articolo 57 del decreto-legge n. 18 del 2020 pari all'intero stanziamento di 500 milioni di euro, del suddetto capitolo n. 7409, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e si richiede che tali risorse siano destinate ad integrare il Fondo di cui al predetto capitolo n. 7618;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

DECRETA:

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

7	Competitività' e sviluppo delle imprese (11)	€ 500.000.000,00
7.1	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	€ 500.000.000,00
DIPARTIMENTO DEL TESORO		€ 500.000.000,00
Garanzie assunte dallo Stato		€ 500.000.000,00
CAP N. 7409	FONDO PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE DELLO STATO, ECC. (23.1.1)	€ 500.000.000,00

in aumento

1	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	€ 500.000.000,00
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	€ 500.000.000,00
DIPARTIMENTO DEL TESORO		€ 500.000.000,00
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)		€ 500.000.000,00
CAP N. 7618	FONDO PER IL SOSTEGNO PUBBLICO, ECC. (23.1.1)	€ 500.000.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

DMT 222543 2020

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze